

**Variante parziale “Fanghi”
al PGT 2009** (ai sensi della LR 12/2005 e s.m.i.)
Comune di Gropello Cairoli

Provincia di Pavia

**Documento integrativo
Allegato N
NORME TECNICHE DI ATTUAZIONE**

Aprile 2018

Sindaco

Chiara Rocca, con delega al bilancio, personali, sviluppo economico

Assessore politiche del territorio ambiente, urbanistica, mobilità, lavori pubblici
Oreste Marin

Progettista

Mariasilvia Agresta con Maddalena Leanza

Comune di Gropello Cairoli

Ufficio Lavori Pubblici e Patrimonio

Carlo Bruni



studio agresta / architettura + urbanistica

via Carlo Forlanini, 17 - 20133 Milano (Mi) - Tel 02.70004343 / 333.4215806 - e-mail mariasilvia.agresta@gmail.com

Si riportano qui di seguito le integrazioni dell'apparato normativo relative all'allegato N "Norme Tecniche d'Attuazione" del PGT vigente di Gropello Cairoli proposte dalla nuova Variante "Fanghi".

Per la "PARTE PRIMA - CRITERI GENERALI DEL PGT" al "CAPO VI DISPOSIZIONI SULLA QUALITA' EDILIZIA E DELL'AMBIENTE" si è scelto di allineare e rettificare i contenuti del **comma 6 dell'art. 19 "Norme per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio"** alle prescrizioni contenute nella tavola PS.08 Servizi di Progetto e Rete Ecologica in quanto si è riscontrato una discordanza tra gli elaborati grafici e normativi; e di integrare il presente CAPO con un **nuovo articolo - art. 19 bis "Norme sovraordinate di disciplina dell'attività di spargimento fanghi in agricoltura"**. Tale articolo sarà di raccordo con la disciplina sovraordinata in tema di trattamento dei fanghi da depurazione in agricoltura.

Inoltre, la Variante integra la "PARTE TERZA - PIANO DELLE REGOLE" al "CAPO III DISPOSIZIONI VINCOLISTICHE" con un nuovo articolo - **art. 57 bis "Disposizioni per lo spargimento dei reflui e dei fanghi"** - che regola e disciplina l'attività di spandimento fanghi con l'individuazione di una fascia di rispetto di 500 m dal tessuto urbano consolidato (TUC), prevalentemente residenziale, e di una fascia di rispetto di 100 m dai nuclei sparsi.

PARTE PRIMA - CRITERI GENERALI DEL PGT

CAPO VI DISPOSIZIONI SULLA QUALITÀ EDILIZIA E DELL'AMBIENTE

Art. 19 - Norme per la tutela degli elementi costitutivi del paesaggio

1. Relativamente ai corsi d'acqua (torrenti, rogge, ecc.), l'obiettivo da perseguire è il mantenimento dei caratteri naturali e delle modalità di evoluzione dei sistemi acquatici e di ripa in essi presenti garantendo un adeguato polmone idraulico, la cura dei fondali e delle sponde per favorire l'avifauna acquatica e, infine, la possibilità di fruizione compatibile del corso d'acqua a fini ricreativi.

L'ambito di tutela è determinato principalmente in base alle caratteristiche idro-geomorfologiche del corso d'acqua (alveo attivo e aree di esondazione delimitate da versanti, scarpate morfologiche o da argini artificiali), con inclusione dei sistemi vegetazionali connessi; in questi ambiti sono da ritenersi incompatibili i seguenti interventi:

- espansioni urbane e nuova edificazione anche puntuale;
- discariche di ogni tipo (ad esclusione di quelle per materiali inerti se finalizzate ad interventi di recupero ambientale);
- attività estrattive non giustificate da necessità di regimazione idraulica.

2. Relativamente ai boschi, si rimanda alla lettura del successivo art. 76.

3. Relativamente alla vegetazione diffusa, sono compresi in questa categoria: le biocenosi frammentarie di consistenza e dimensioni minori rispetto a quelle dei popolamenti forestali, la vegetazione interpodereale, i filari e gli esemplari isolati quando presentano elevato interesse tipologico e botanico.

Questi elementi assumono un'importanza non marginale nel paesaggio agrario sia dal punto di vista ecologico-funzionale sia sotto il profilo paesaggistico; per essi l'obiettivo primario coincide con la tutela dell'esistente, nel rispetto delle esigenze fitosanitarie e biologiche delle cenosi e con riferimento all'assetto ecosistemico paesaggistico complessivo della zona.

I piani di dettaglio ed i progetti operativi d'intervento, ivi compresi quelli relativi alla bonifica agraria ed al miglioramento fondiario, ferma restando la necessità di salvaguardare quegli elementi che presentano carattere di eccezionalità e/o di notevole valore paesistico, possono, eventualmente, derogare al principio conservativo sulla base di motivate esigenze tese al raggiungimento di nuovi assetti territoriali e/o produttivi, prevedendo idonei interventi mitigatori, sostitutivi e/o di ripristino, volti al conseguimento di adeguati equilibri ambientali.

4. Relativamente ai tracciati interpoderali, il PGT individua e sottopone a particolare salvaguardia i percorsi rurali di valore storico desumibili dalle cartografie IGM di prima levatura, che ricadono nella definizione di "viabilità di interesse storico" di cui comma successivo.

Gli interventi di miglioramento fondiario e/o di trasformazione territoriale devono essere compatibili con i segni e le memorie dell'antica organizzazione agraria, evitando sostanziali trasformazioni della morfologia, dell'assetto irriguo e infrastrutturale.

5. Relativamente alla viabilità di interesse storico, identificata come viabilità che ricalca i tracciati già individuati nella cartografia IGM di prima levatura, l'obiettivo da perseguire è la salvaguardia e la valorizzazione paesistica sia del percorso che degli elementi accessori.

Vengono individuati come "viabilità di interesse storico" i tracciati indicati nella Tavola DP.05 Analisi del sistema infrastrutturale. R. 1:10'000; la tutela deve riguardare principalmente:

- i percorsi o i tracciati per i quali è ancora riscontrabile (almeno in parte) la struttura storica (sede viaria, elementi complementari, alberature ecc.);
- la traccia di percorsi storici riconoscibili quale "calco" negli orientamenti culturali, edilizi ecc.;

- i manufatti connessi.

Valgono le norme di tutela all'uopo previste dal DP e contenute al successivo art. 32.

6. Relativamente alla Rete Ecologica Comunale (REC) gli elementi primari che la compongono, individuati nella tavola PS.08 Servizi di Progetto e Rete Ecologica. R. 1:5'000, sono:

- le connessioni ecologiche primarie;
- le connessioni ecologiche di secondo livello;

Ogni intervento riguardante aree ricadenti entro le connessioni ecologiche della REC, primarie o di secondo livello, o aree ad esse prossime, deve garantire il mantenimento di ogni elemento caratterizzante (alberature, filari, arbusti, fossi, scarpate, terrazzamenti, ...).

All'interno delle connessioni ecologiche primarie o di secondo livello della REC, è espressamente vietato lo spandimento di reflui e fanghi derivanti dall'allevamento o dalla depurazione.

Sono sempre consentiti gli interventi di manutenzione, di rimboschimento e di miglioramento ambientale, nel rispetto del presente comma e delle Norme Tecniche del P.T.C. del Parco del Ticino, mediante l'impiego delle essenze autoctone.

Art. 19 bis - Norme sovraordinate di disciplina dell'attività di spargimento fanghi in agricoltura

1. E' vietata l'utilizzazione dei fanghi sui terreni agricoli gravati da vincoli di tutela assoluta e comunque nei casi in cui non ricorrono le condizioni previste dal D.Lgs. 99/1992 e s.m.i.

2. I vincoli fisici normativi ai fini dell'impiego dei rifiuti nella pratica agronomica che determinano aree di tutela assoluta sono:

- Bacini idrici,
- Fascia di rispetto dai corsi d'acqua principali;
- Fascia di rispetto dai pozzi acquedottistici di 200 mt;
- Boschi naturali;
- Siti di Importanza Comunitaria (SIC);
- Zone a Protezione Speciale (ZPS);
- Aree disciplinate dal Piano Cave Provinciale | Ambito Territoriale Estrattivo (Ate)
- Ex Piano Cave Provinciale | Ripristino laghetto
- Ex Piano Cave Provinciale | Ripristino a parco
- Tessuto Urbano Consolidato residenziale
- Fascia di rispetto tessuto Urbano Consolidato residenziale;
- Aree vulnerabili;
- Fascia B del Piano di Assetto Idrogeologico (PAI);
- Zone di protezione assoluta del PTC del Parco del Ticino:
 - Zone A | Zone naturalistiche integrali
 - Zone B1 | Zone naturalistiche orientate
 - Zone B2 | Zone naturalistiche di interesse botanico forestale
 - Zone B3 | Aree di rispetto delle zone naturalistiche perfluviali;
 - Zone C | Zone agricole e forestali a interesse faunistico.

3. Ai fini dell'impiego dei rifiuti nella pratica agronomica nei limiti dei 500 mt dalle aree protette Siti di Interesse Comunitario (SIC) o nelle Zone di Protezione Speciale (ZPS), è richiesta la preventiva Valutazione di Incidenza (VIC).

PARTE TERZA - PIANO DELLE REGOLE

CAPO III DISPOSIZIONI VINCOLISTICHE

Art. 57 bis - Disposizioni per lo spargimento dei reflui e dei fanghi

1. E' ammessa l'attività di spargimento di fanghi e reflui secondo i limiti indicati nella tavola PR 09 "Attitudine e previsione spandimento fanghi" rispettando le disposizioni regolamentarie igienicosanitarie in vigore.
2. Limiti di 500 mt dal Tessuto urbano consolidato prevalentemente residenziale.
3. Limiti di 100 mt dai nuclei cascinali sparsi.
4. Il presente articolo normativo sarà operativo fin quando lo spargimento di fanghi sarà concesso per legge.